

## LA GIUNTA REGIONALE

- a. richiamata la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- b. richiamato in particolare l'articolo 64 della l.r. 8/2020 il quale prevede il finanziamento di un contributo forfetario al fine di contribuire al sostegno dei costi e degli oneri organizzativi aggiuntivi connessi all'ottemperanza alle misure di sicurezza per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli ambienti di lavoro delle imprese, degli enti privati, degli studi professionali, delle fondazioni e delle associazioni a prescindere dalla forma giuridica rivestita, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, che collaborano con la Regione per il miglioramento della relazione con il mercato del lavoro alla realizzazione degli interventi di formazione professionale, ospitando all'interno della propria organizzazione allievi della formazione professionale nell'ambito dei tirocini curricolari (stage);
- c. preso atto dell'esito delle valutazioni effettuate dalla Struttura affari legislativi e aiuti di Stato, ai sensi delle procedure approvate con DGR n. 1843 in data 30 dicembre 2016, in merito all'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- d. richiamate le decisioni della Commissione europea:
  - d..1. SA.57021 del 21 maggio 2020, che ha autorizzato il Regime Quadro,
  - d..2. SA.58547 dell'11 settembre 2020, che ha autorizzato la modifica del Regime Quadro;
- e. atteso che le sovvenzioni dirette da parte della Regione a favore di imprese rispettano il quadro ordinamentale disciplinato dalla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento ai seguenti atti:
  - e..1. linee di azione per fare fronte all'emergenza del Consiglio europeo ove, dal 10 marzo 2020, è stata inclusa, alla flessibilità nell'applicazione del Patto di stabilità e crescita e alle misure per limitare la diffusione dell'epidemia, anche l'applicazione flessibile delle regole sugli aiuti di Stato;
  - e..2. Comunicazione COM(2020) 112, del 13 marzo 2020, della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all'Eurogruppo - Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19), che definisce una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 che, dando seguito alle indicazioni del Consiglio europeo, ha riconosciuto espressamente che gli aiuti di Stato rappresentano un importante strumento di politica pubblica per limitare i danni conseguenti alla crisi e favorire la successiva ripresa economica e che l'applicazione delle regole europee sugli aiuti di Stato rappresenta uno dei principali strumenti per assicurare una risposta coordinata da parte degli Stati membri alle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia; successive comunicazioni della Commissione europea nei mesi di marzo e aprile 2020, ove sono state identificate alcune tipologie di misure di aiuto considerate compatibili, nell'attuale contesto e previa notifica, una delle quali riguardante le sovvenzioni dirette alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza di liquidità, alle seguenti condizioni:
    - l'aiuto - sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili - non superi 800.000 euro per impresa (al lordo delle imposte), anche cumulando più sovvenzioni (limite ridotto a euro 100.000 per il settore della produzione primaria);
    - il sostegno sia concesso sulla base di un regime con un budget previsionale complessivo;
    - l'aiuto non può essere concesso alle medie e grandi imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che erano in difficoltà al 31 dicembre 2019;

- l'aiuto può essere concesso alle micro imprese e piccole imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  - l'aiuto sia concesso entro il 31 dicembre 2020 (se si tratta di un'agevolazione fiscale, l'aiuto è considerato concesso quando è dovuta la dichiarazione fiscale del 2020);
- f. il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha dettato le disposizioni comuni per gli aiuti concedibili, cosiddetto Regime quadro nazionale, autorizzato, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, con decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime di aiuto SA.57021;
  - g. richiamato inoltre il comma 2, dell'art. 64 della l.r. 8/2020, che rinvia a deliberazione della Giunta regionale la disciplina dei criteri e delle ulteriori modalità procedurali per la concessione dei contributi forfetari soprarichiamati;
  - h. ritenuto necessario - anche al fine di poter giungere alla creazione di una rete di soggetti economici che costituiscano, in forma stabile e permanente, luogo dove formare le nuove generazioni – incentivare lo strumento del tirocinio curriculare;
  - i. ritenuto di definire, quindi, disposizioni applicative per la concessione delle misure di cui alla lettera b., volte a garantire chiarezza delle procedure, celerità delle tempistiche e uniformità dei processi, anche grazie all'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici e digitali per la presentazione delle domande e le interlocuzioni tra l'Amministrazione regionale e i richiedenti;
  - j. viste le disposizioni applicative per la concessione delle misure per favorire i tirocini curriculari previste dall'art. 64 della l.r. 8/2020, come declinate nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione e ritenuto di approvarle;
  - k. richiamata la propria deliberazione n. 70, in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con deliberazione della Giunta regionale n. 231, in data 27 marzo 2020;
  - l. visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione in vacanza del dirigente della Struttura politiche della formazione, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione;

ad unanimità di voti favorevolmente espressi,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per i motivi in premessa indicati, le disposizioni applicative per la concessione delle misure per favorire i tirocini curriculari (stage) nell'ambito della formazione professionale previste dall'art. 64 della l.r. 8/2020, come declinate nell'Allegato n. 1 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire nel giorno martedì 20 ottobre 2020, ore 14.00, la data di avvio dell'operatività delle piattaforme relative alle misure di sostegno in argomento;
- 3) di prenotare, per l'anno 2020, al fine della concessione dei contributi di cui all'articolo 64, della l.r. 8/2020, la spesa complessiva di euro 200.000,00 (duecentomila/00) sul capitolo U0024964

TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PER FAVORIRE I TIROCINI CURRICULARI (EMERGENZA COVID-19) - (AVANZO 2019);

- 4) di dare atto che i trasferimenti di cui ai punti precedenti verranno liquidati entro il 31 dicembre 2020.

§

# **DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLE MISURE PER FAVORIRE I TIROCINI CURRICULARI (STAGE) NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PREVISTE DALL'ARTICOLO 64 DELLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2020, N. 8**

## **1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le presenti disposizioni disciplinano la concessione delle misure previste dall'articolo 64 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, recante "*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", per favorire i tirocini curriculari (di seguito denominati anche "stage") nell'ambito della formazione professionale.

## **2. MODALITÀ DI CONCESSIONE E IMPORTO DEI CONTRIBUTI**

1. Il contributo è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in maniera forfetaria per un importo pari a 500 euro per ciascun tirocinio attivato. Tale contributo forfetario è aumentato a 1.000 euro nel caso in cui il tirocinio curriculare sia rivolto a persone in condizioni di disabilità grave o gravissima.
2. Al contributo è applicata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta d'acconto del 4%, salvo quanto diversamente previsto per particolari tipologie di soggetti (es. imprenditori agricoli, ONLUS,...).
3. I contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in applicazione dell'articolo 264, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, dell'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), e dell'articolo 61, comma 1, della legge, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).
4. I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica, nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 10 e, in caso di false dichiarazioni, oltre alla revoca del contributo il beneficiario incorre anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 12.

## **3. BENEFICIARI**

1. Possono beneficiare delle misure di cui all'articolo 1:
  - a) imprese,
  - b) enti privati,
  - c) studi professionali,

- d) fondazioni,
- e) associazioni,

con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, anche senza dipendenti, operanti in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico, che attivino o riattivino presso la propria organizzazione uno o più tirocini curriculari di durata non inferiore a 80 ore, nell'ambito di progetti di formazione professionale.

#### **4. INIZIATIVE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO**

1. Il contributo è concesso per i tirocini curriculari che:
  - a) vengono realizzati nell'ambito di progetti di formazione professionale cofinanziati da fondi pubblici;
  - b) hanno durata complessiva prevista di almeno 80 ore;
  - c) sono stati attivati o riattivati dopo il 6 giugno 2020 ed entro il 31 dicembre 2020.

#### **5. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E INTENSITA' DI AGEVOLAZIONE**

1. La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite piattaforma regionale dedicata tramite il sistema di autenticazione SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS), accedendo al link <https://www.ohmyjob.it/misure-regionali/> compilata, pena l'inammissibilità della stessa, in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta e resa disponibile sulla piattaforma dedicata, a decorrere dalle ore 14 giorno 20 ottobre 2020 fino alle ore 23.59 del giorno 15 novembre 2020.
2. Le domande sono registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di invio telematico della stessa.
4. Il Beneficiario può presentare una o più domande di contributo, ciascuna delle quali riferita ad un solo tirocinio attivato.
5. Le domande di contributo sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, da assolvere esclusivamente in modo virtuale e da certificare secondo le modalità di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera d), se dovuta ai sensi delle vigenti normative in materia.
6. Il provvedimento di concessione è adottato entro il 31 dicembre 2020.
7. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra i richiedenti e la Struttura regionale competente devono avvenire tramite l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato nella domanda.

#### **6. ATTESTAZIONI E IMPEGNI**

1. Nella domanda, il beneficiario o suo delegato richiedente è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 61, comma 1, della legge:
  - a) i dati anagrafici e i recapiti del beneficiario, in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa, e il codice fiscale/partita IVA;
  - b) la data di chiusura dell'esercizio dell'impresa;
  - c) la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, grande o non classificabile);
  - d) gli estremi della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo da assolvere esclusivamente in modo virtuale (devono essere riportati il codice IUV (Identificativo Unico Pagamento) e la

- causale: “*Domanda di contributo ai sensi dell’art. 64 della l.r. 8/2020*”), fatta eccezione per i beneficiari che siano esenti dal versamento della predetta imposta;
- e) nome, cognome e codice fiscale del tirocinante e data di avvio e di termine previste per il tirocinio oggetto dell’istanza;
  - f) di essere Impresa, ente privato, studio professionale, fondazione, associazione, anche senza dipendenti, operante in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico, che ha attivato/riattivato uno o più tirocini curriculari nell’ambito di progetti di formazione professionale cofinanziati da fondi pubblici, di almeno 80 ore previste, presso la propria organizzazione nel periodo dal 6 giugno 2020 al 31 dicembre 2020
  - g) che l’importo complessivo degli aiuti ricevuti mediante sovvenzione pubblica ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final del 19 marzo 2020 e sue successive modificazioni, tenuto conto anche dell’importo del contributo relativo alla presente domanda, è inferiore all’importo di euro 800.000,00;
  - h) che il soggetto beneficiario, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo d.lgs.;
  - i) in caso di imprese costituite in società, di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della l. 300/2000);
  - j) in caso di micro e piccola impresa, così come definita nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, di non essere soggetta a procedura concorsuale per insolvenza e di non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale;
  - k) in caso di media o grande impresa, così come definita nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale già omologato dal Tribunale, e di non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria;
  - l) che i conti correnti bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati per l’accreditamento dell’agevolazione concessa sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
  - m) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all’aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale decorrenti dalla data di erogazione;
  - n) di prendere atto che, ai sensi dell’articolo 53 del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui risulti destinatario di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf), l’erogazione del contributo sarà disposta al netto dell’importo oggetto di restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione;
  - o) di essere a conoscenza che la dichiarazione mendace comporta, ai sensi dell’articolo 264, comma 2, lettera a), numero 2), del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;

- p) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, la ditta/ragione sociale/denominazione sociale dell'impresa, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it) ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
  - q) di avere acquisito l'informativa privacy ai sensi dell'articolo 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679, sottoscritta dal tirocinante per presa visione, e di allegarla alla presente richiesta unitamente a copia di documento di identità del tirocinante;
  - r) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la richiesta di contributo, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza ai sensi del Regolamento generale UE 2016/679 medesimo;
  - s) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
2. Nel caso in cui la domanda sia presentata da apposito soggetto delegato, alla domanda deve essere allegata copia dell'atto di delega sottoscritto dal delegante e copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegato.
3. La domanda deve contenere l'impegno da parte del soggetto beneficiario a:
- a) fornire, a richiesta della Struttura regionale competente, ogni documentazione e informazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

## **7. PROCEDIMENTO**

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura Politiche della Formazione, dell'Occupazione e dell'Inclusione sociale (PEC: [politiche\\_lavoro@pec.regione.vda.it](mailto:politiche_lavoro@pec.regione.vda.it)).
2. Il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, al netto di eventuali sospensioni, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Il procedimento può essere sospeso, una sola volta e per un periodo non superiore a 10 giorni, eventualmente prorogabile in caso di comprovata necessità, nel caso in cui la Struttura competente ritenga necessaria la richiesta di integrazione documentale.
4. Il soggetto richiedente può formulare istanza di rinuncia al contributo alla Struttura competente. In tal caso, il responsabile del procedimento revoca con proprio atto il contributo, ancorché non erogato, qualora l'istanza di rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione dello stesso.
5. In caso di revoca del contributo erogato, la restituzione del medesimo deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento, con importo maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione.

## **8. ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. La Struttura regionale competente procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivalente, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto

2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. L'istruttoria è automatica ed è volta a verificare, tramite la piattaforma regionale dedicata, la regolarità e la completezza della domanda.
3. L'erogazione del contributo è effettuata ad avvenuto completamento dell'attività istruttoria previa adozione del provvedimento di concessione da parte del dirigente della Struttura regionale competente.

## **9. CUMULO**

1. Il contributo può essere cumulato con altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, l'impresa non può beneficiare di aiuti ai sensi della medesima sezione 3.1. del Quadro temporaneo per un importo complessivo superiore a 800.000 euro.
2. Il contributo di cui all'art 64 della legge è cumulabile con altri aiuti concessi ai sensi della medesima legge, se non diversamente previsto dalle specifiche misure.

## **10. CONTROLLI**

1. A decorrere dalla data di concessione del contributo la Struttura competente è autorizzata a disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne l'effettiva attuazione nonché di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni.
2. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 per l'ottenimento dei contributi è effettuato a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio.
3. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la Struttura competente è autorizzata a:
  - a) richiedere al soggetto beneficiario ogni elemento di dettaglio e giustificazione relativo alle informazioni e ai dati autodichiarati nella domanda di contributo, inclusa eventuale perizia asseverata;
  - b) effettuare sopralluoghi presso le unità locali oggetto della domanda di contributo.

## **11. REVOCA DEL CONTRIBUTO**

1. Il contributo è revocato:
  - a) qualora, dai controlli effettuati successivamente alla sua concessione, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dal soggetto beneficiario ai fini della concessione medesima;
  - b) nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti gli impegni dichiarati;
  - c) nel caso in cui il soggetto beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
3. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'importo da restituire, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento.
4. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera c), l'importo da revocare, qualora il contributo non sia ancora stato erogato, è limitato al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo sia

già stato erogato, l'importo da revocare, pari al contributo erogato maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento.

## **12. SANZIONI**

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 10, siano accertate false dichiarazioni, il soggetto beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 11, comma 1, lettera a), incorre:
  - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 264 del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
  - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, qualora la dichiarazione mendace sia riferita al possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale;
  - c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

## **13. DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO**

1. Gli aiuti disciplinati dall'art 64 della legge sono concessi nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento specifico è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato" del Quadro temporaneo.
2. Gli aiuti disciplinati dall'art. 64 della legge non possono essere concessi alle medie e grandi imprese che si trovano già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, comprese quelle che si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale.
3. Gli aiuti possono essere concessi alle micro e piccole imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, ai sensi della Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione europea, su istanza delle autorità italiane, ha autorizzato la modifica del regime quadro italiano, introdotta, a livello nazionale dall'articolo 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.